



**PROVINCIA
DI PARMA**

POLIZIA PROVINCIALE

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 197 del 19/10/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO (AI SENSI DELL'ART.15 LEGGE 241/90) PER L'ATTUAZIONE CONDIVISA DI INTERVENTI CONTROLLO DELLA SPECIE CINGHIALE (SUS SCROFA) NEI TERRITORI DELL'AREA PROTETTA "PARCO DEI BOSCHI DI CARREGA"

IL PRESIDENTE

VISTI

la L. 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'articolo 15 che conferisce alle amministrazioni pubbliche la possibilità di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13" Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizione su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e ss.mm.ii;

la Legge 11 febbraio 1992, n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e s.m.i.;

la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n.8 " Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";

il “Piano faunistico-venatorio regionale dell’Emilia-Romagna 2018-2023” approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018;

il Regolamento Regionale n. 1/2008 ” Disciplina della gestione degli Ungulati in Emilia-Romagna”;

PREMESSO

che negli ultimi decenni si sono verificate notevoli trasformazioni dell’assetto economico e sociale del territorio rurale e periurbano che hanno determinato profonde modificazioni nei rapporti fra le esigenze di tutela del settore agricolo e della componente faunistica;

che l’imponente sviluppo numerico delle popolazioni di ungulati selvatici (cinghiali) e la loro comparsa persistente in territori non vocati a tali dinamiche, rende necessario attuare interventi di gestione e controllo innovativi, non più basati su modelli classici e superati ma adottando tecnologie mirate e ottimizzate rispetto alle attuali esigenze;

che la presenza eccessiva del cinghiale, oltre che per le problematiche sopra richiamate, può rappresentare un grave fattore di minaccia sia su specie tutelate che su habitat di interesse comunitario, rendendo prioritario il mantenimento di densità sostenibili

CONSTATATO

che il Piano di Gestione e Controllo del Cinghiale (Sus Scrofa) trasversale alle Aree Protette dell’Ente per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale è stato adottato con Delibera di Comitato Esecutivo n. 55 del 30/07/2018;

che, con Del. G.P. n.774/2008, è stato approvato il “Piano Provinciale di Gestione del Cinghiale (Sus scrofa) 2008/2012”, in particolare orientato al conseguimento dei seguenti obiettivi:

- raggiungimento e/o mantenimento delle densità agro-forestali programmate nel Piano di settore provinciale e regionale;
- eradicazione della specie nei Comprensori di Pianura e Collina;
- riconduzione entro valori sostenibili dei danni all’agricoltura causati dalla specie;
- prevenzione di situazioni di emergenza di carattere igienico-sanitario;
- riduzione del rischio di incidenti stradali causati dal cinghiale;

CONSIDERATO

che, come previsto dal Piano di Gestione dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, risulta strategico:

- l’attuazione di un Programma di Gestione condiviso quale passo concreto nella direzione di una migliore e più efficace gestione del problema rappresentato da una presenza eccessiva del Cinghiale, al fine di superare la fase di “emergenza” verso una operativa fase di “prevenzione sostenibile”;
- il coinvolgimento e coordinamento dei territori esterni alle Aree Protette e dei diversi portatori di interesse del settore al fine di istituire una costante collaborazione, poiché la problematica non è esclusiva delle Aree Protette;

che in ragione di quanto sopra è prioritaria la coerenza d'azione tra gli Enti attori degli interventi di controllo della specie cinghiale nel territorio di suddetto Parco, ossia Provincia di Parma, Comune di Sala Baganza ed Ente per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale al fine di aumentare l'efficacia dell'azione di controllo sulle popolazioni di fauna selvatica (cinghiale);

che, nel rispetto dei singoli ruoli istituzionali e competenze operative, risulta di interesse strategico operare in modo congiunto per il raggiungimento degli obiettivi descritti nei rispettivi Piani di Controllo della Provincia e dell'Ente di Gestione, con la significativa partecipazione e collaborazione istituzionale dell'Ente Locale

che rappresenta la comunità interessata, curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo sociale ed economico in un'ottica di sostenibilità e sicurezza territoriale;

VALUTATA

l'opportunità di corrispondere all'interesse degli Enti interessati sopra richiamati ad avviare un percorso in accordo per perseguire in via sperimentale le finalità dei rispettivi piani di controllo della specie cinghiale all'interno del "Parco Regionale Boschi di Carrega";

l'incidenza del presente atto che non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RITENUTO di procedere all'approvazione dello schema di Accordo quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTI altresì:

lo Statuto della Provincia, approvato dall'Assemblea dei Sindaci con atto n. 1/2015 e modificato con atto della medesima n. 1/2019;

SENTITO il Presidente della Provincia;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000, il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio di Polizia Provinciale in ordine alla regolarità tecnica e dato atto che non si provvede ad acquisire il parere del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità contabile, poiché il presente provvedimento non presenta rilevanza contabile;

DATO ATTO che il Soggetto responsabile del parere di regolarità tecnica autorizza la Segreteria ad apportare al presente provvedimento le rettifiche necessarie, dovute ad eventuali errori materiali, che non comportino modifica del contenuto volitivo dell'atto medesimo;

DECRETA

di approvare lo Schema di Accordo allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

di demandare al Dirigente del Servizio Polizia Provinciale la sottoscrizione dell'Accordo con facoltà di apportare al testo eventuali variazioni non sostanziali, concordate tra le parti, che si rendessero necessarie per il miglior esito delle attività e i restanti adempimenti di competenza;

di dare atto che il suddetto Schema di Accordo ha altresì valenza di accordo tra Enti ai sensi dell'art.15 della Legge 241/90;

di trasmettere lo Schema di Accordo a tutti gli Enti interessati perchè provvedano, se lo ritengono opportuno, alla formalizzazione degli atti necessari alla sottoscrizione;

di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del portale istituzionale della Provincia di Parma, ai sensi del D. Lgs. 33/2013;

di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sottoscrizione.

Il Presidente
(ROSSI DIEGO)
con firma digitale

SCHEMA DI ACCORDO
(ai sensi dell'art.15 Legge 241/90)

TRA



ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE

Strada Giarola 11 - 43044 Collecchio (PR)
p.ina e c.f. 02635070341
protocollo@peg.parchiemiliaoccidentale.it

PER L'ATTUAZIONE CONDIVISA DI INTERVENTI CONTROLLO DELLA SPECIE CINGHIALE (*SUS SCROFA*) NEI TERRITORI DELL'AREA PROTETTA "PARCO DEI BOSCHI DI CARREGA"

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" ed in particolare l'art.15 "Accordi fra pubbliche amministrazioni":

- il *comma 1* che prevede che le amministrazioni pubbliche possano concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il *comma 2-bis* che prevede che dal 1 gennaio 2013 gli accordi fra pubbliche amministrazioni sono sottoscritti con firma digitale, pena la loro nullità;

VISTA la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e ss.mm.ii., che disciplina e ripartisce le funzioni amministrative tra Regione, Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni nel quadro delle disposizioni della Legge 7 aprile 2014 n. 56 ed in particolare l'art.40, che individua le funzioni della Regione, delle Province e della Città metropolitana di Bologna in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria, confermando alle Province la competenza dell'attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi e delle attività collegate all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";

VISTA il "Piano faunistico-venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023" approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 179 del 6 novembre 2018, ed in particolare la Parte 2 "Obiettivi Gestionali e Azioni di Pianificazione" dove, tra i macro obiettivi di pianificazione definiti, risulta il raggiungimento della compatibilità tra presenza ed abbondanza della fauna selvatica e le attività antropiche (comparto agro-forestale e viabilità) prevedendo per le specie cacciabili che godono di uno stato di conservazione favorevole e sono al contempo responsabili di pesanti impatti alle attività antropiche come il cinghiale, azioni che non solo mirano alla consistente riduzione della frequenza e dell'entità economica dei danni, ma si prefiggono quale risultato la riduzione numerica degli effettivi che compongono la popolazione regionale della specie;

VISTO il Regolamento Regionale n.01/2008 "Disciplina della gestione degli Ungulati in Emilia-Romagna";

VISTA la Legge Regionale n.07/2004 “*Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali*”;

VISTA la Legge Regionale n.06/2005 “*Disciplina della formazione e della gestione del Sistema Regionale delle Aree Naturali Protette e dei Siti della Rete Natura 2000*”;

PREMESSO

CHE il Piano di Gestione e Controllo del Cinghiale (*Sus Scrofa*) trasversale alle Aree Protette dell’Ente per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale è stato adottato con Delibera di Comitato Esecutivo n. 55 del 30/07/2018;

CHE lo stesso Piano, altresì approvato a norma di legge da ISPRA (Prot. n. 57466/2018), è stato elaborato per soddisfare l’esigenza di contenere i rilevanti danni alle produzioni agricole che vengono attualmente registrati all’interno dei territori dei Parchi e delle Riserve afferenti all’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale e dei Siti Natura 2000 in essi ricadenti;

CHE il Piano ha lo scopo:

- di porsi come punto di riferimento unico per la gestione del Cinghiale all’interno delle Aree Protette di competenza dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, garantendo “*l’uniformità di tempistiche e metodi necessari ad una gestione efficiente e coordinata di una specie problematica come il Cinghiale*”;
- di raggiungere “*un valore di densità del selvatico funzionale al danno, legata quindi all’entità dei danni*” che i contesti di ogni singola Area Protetta possono effettivamente sopportare, grazie alla “*sinergia tra azioni di prevenzione, controllo e indennizzo*”;

CHE il controllo diretto previsto dal Piano dell’Ente di Gestione prevede l’abbattimento diretto, eseguito dal personale addetto alla Vigilanza dell’Area Protetta (Guardiaparco), dalla Polizia Provinciale e da operatori volontari in possesso dei requisiti di legge e appositamente autorizzati, tutti sotto la diretta sorveglianza e coordinamento da parte dell’Ente;

CHE l’art.16 della L.R. 8/94 e s.m. stabilisce che la Provincia provveda al controllo delle specie di fauna selvatica, anche nelle zone vietate alla caccia (ad eccezione di Parchi e Riserve Naturali), attivando specifici piani di controllo;

CHE il comma 3 del succitato articolo 16 stabilisce che il controllo di cui sopra, realizzato attraverso prelievi e abbattimenti, debba avvenire sotto la diretta responsabilità della Provincia ed essere attuato dai soggetti indicati dal comma 2 dell’art.19 della Legge statale o da operatori all’uopo espressamente autorizzati dalla Provincia, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza della Provincia;

CHE la Provincia, ai sensi del medesimo articolo, individua le specie oggetto di interventi di controllo, nonché le modalità di autorizzazione per l’effettuazione degli stessi;

CHE in tal senso, con Del. G.P. n.774/2008, è stato approvato il “Piano Provinciale di Gestione del Cinghiale (*Sus scrofa*) 2008/2012”, in particolare orientato al conseguimento dei seguenti obiettivi:

1. *raggiungimento e/o mantenimento delle densità agro-forestali programmate nel Piano di settore provinciale e regionale;*
2. *eradicazione della specie nei Comprensori di Pianura e Collina;*
3. *riconduzione entro valori sostenibili dei danni all’agricoltura causati dalla specie;*
4. *prevenzione di situazioni di emergenza di carattere igienico-sanitario;*
5. *riduzione del rischio di incidenti stradali causati dal cinghiale;*

CONSTATATO

CHE l'evoluzione territoriale che ha caratterizzato negli ultimi anni vaste aree della provincia in conseguenza del progressivo abbandono dell'agricoltura nelle aree montane, ha portato ad un progressivo sviluppo del Cinghiale, con conseguente aumento delle diverse problematiche di carattere sociale legate alla sua eccessiva presenza, quali l'impatto sul mondo agricolo, zootecnico, forestale, naturalistico, e altri aspetti quali la sicurezza personale, la viabilità, il turismo;

CHE in particolare proprio negli ultimi decenni si sono verificate notevoli trasformazioni dell'assetto economico e sociale del territorio rurale e periurbano che hanno determinato profonde modificazioni nei rapporti fra le esigenze di tutela del settore agricolo e della componente faunistica;

CHE l'imponente sviluppo numerico delle popolazioni di ungulati selvatici (cinghiali) e la loro comparsa persistente in territori non vocati a tali dinamiche, rende necessario attuare interventi di gestione e controllo innovativi, non più basati su modelli classici e superati ma adottando tecnologie mirate e ottimizzate rispetto alle attuali esigenze;

CHE la presenza eccessiva del cinghiale, oltre che per le problematiche sopra richiamate, può rappresentare un grave fattore di minaccia sia su specie tutelate che su habitat di interesse comunitario, rendendo prioritario il mantenimento di densità sostenibili in quanto:

- *nei siti dove sono presenti anfibi da tutelare a causa della predazione diretta, ma anche per il degrado che può causare agli habitat necessari alla riproduzione degli anfibi stessi (piccole pozze poco profonde);*
- *rappresenta una minaccia anche dove sono presenti uccelli appartenenti a specie protette nidificanti a terra;*
- *causa anche il degrado o lo scarso rinnovo naturale di diversi habitat di interesse comunitario;*

RITENUTO che solo una convinta sperimentazione, con divulgazione e condivisione dei suoi risultati, può contribuire al raggiungimento di obiettivi razionali e soddisfacenti le varie componenti sociali coinvolte, spesso con interessi contrapposti, assicurando una riduzione dei conflitti fra le stesse.

CHE, come previsto dal Piano di Gestione dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, risulta strategico:

- *l'attuazione di un Programma di Gestione condiviso quale passo concreto nella direzione di una migliore e più efficace gestione del problema rappresentato da una presenza eccessiva del Cinghiale, al fine di superare la fase di "emergenza" verso una operativa fase di "prevenzione sostenibile";*
- *il coinvolgimento e coordinamento dei territori esterni alle Aree Protette e dei diversi portatori di interesse del settore al fine di istituire una costante collaborazione, poiché la problematica non è esclusiva delle Aree Protette;*

CONSIDERATO CHE, nel rispetto dei singoli ruoli istituzionali e competenze operative, risulta di interesse strategico operare in modo congiunto per il raggiungimento degli obiettivi descritti nei rispettivi Piani di Controllo, con la significativa partecipazione e collaborazione istituzionale dell'Ente Locale che rappresenta la comunità interessata, curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo sociale ed economico in un'ottica di sostenibilità e sicurezza territoriale;

Tutto ciò premesso, constatato e considerato

la **PROVINCIA DI PARMA, IL COMUNE DI SALA BAGANZA E L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - EMILIA OCCIDENTALE**

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Oggetto dell’Accordo

Sono oggetto del presente Accordo la definizione e disciplina di interventi controllo della specie cinghiale all’interno del territorio del “*Parco Regionale Boschi di Carrega*”¹, coordinati ed effettuati per quanto di competenza dall’Ente Parco con il supporto della Polizia Provinciale di Parma.

Il presente Accordo ha inoltre lo scopo di sperimentare l’utilizzo di tecnologie innovative per aumentare l’efficacia dell’azione di controllo delle popolazioni di fauna selvatica (cinghiale).

In particolare si pone l’obiettivo di:

- aumentare l’efficacia del controllo della specie cinghiale, declinata in una migliore erogazione del servizio con razionalizzazione delle risorse, nonché nella possibilità di eseguire un monitoraggio faunistico per la prevenzione dei danni, sviluppato anche attraverso convenzioni dirette con gli ATC del territorio;
- promuovere una gestione efficiente e coordinata mirata al raggiungimento di “*un valore di densità del selvatico funzionale alla sostenibilità del danno*”
- sviluppare un’azione sinergica in termini di prevenzione della diffusione di emergenze veterinarie epidemiche (prevenzione diffusione PSA);
- sperimentare il supporto di nuove tecnologie, aumentando il livello di professionalità e specializzazione degli operatori coinvolti;
- aumentare il grado di collaborazione e partecipazione attiva degli ATC;
- promuovere la divulgazione dei risultati della sperimentazione, coinvolgendo e responsabilizzando le varie componenti sociali ed economiche coinvolte, mirando ad una riduzione dei conflitti fra le stesse.

ART. 2 - Attività che si intendono sviluppare

A fronte del quadro generale esposto in premessa, gli Enti interessati ritengono necessario avviare un percorso *strategico, progettuale ed operativo* per perseguire a pieno le finalità dei rispettivi piani di controllo e gli obiettivi di cui all’Art. 1 del presente Accordo. In tal senso sono individuate le seguenti fasi di attività:

1. definizione calendario interventi;
2. realizzare appositi approfondimenti conoscitivi e di monitoraggio;
3. individuazione aree oggetto delle azioni di controllo;
4. individuazione degli obiettivi specifici – *target* da raggiungere;
5. attuazione degli interventi;
6. analisi e monitoraggio.

ART. 3 - Modalità di svolgimento della collaborazione

La collaborazione, oggetto del presente Accordo, sarà sviluppata nel rispetto delle competenze istituzionali dei singoli Enti aderenti.

Si ritiene opportuno prevedere:

- l’istituzione formale di un apposito “*Tavolo Istituzionale*” di livello politico-amministrativo dedicato alla *governance* dei rapporti con i diversi portatori di interesse, alle possibilità di replicabilità dell’Accordo in altri contesti territoriali, nonché alle opportune relazioni con la Regione Emilia-Romagna;
- l’istituzione formale di un’apposita “*Unità Operativa*”, responsabile dell’organizzazione e sviluppo delle attività di cui all’art.2 del presente Accordo coordinata dall’Ente di Gestione, composta inoltre da Personale dedicato della Polizia Provinciale.

¹ *Parco della Regione Emilia-Romagna (DGPR n.136 del 2 Marzo 1982), complessivamente sono tutelati 2.627 ha di territorio, suddivisi in 1.262 ha di Parco e 1.365 ha di Area Contigua, al cui interno ricadono i 1.283 ha del SIC IT 4020001 “Boschi di Carrega”. Circa il 30% del territorio del Parco è adibita ad attività agricole: il 20% a colture cerealicole estensive e il 5% a terreni agricoli ad altro uso; gli insediamenti antropici sono pari al 5%.*

Tutte le attività saranno svolte nel rispetto di quanto stabilito nel Piano di Gestione e Controllo del Cinghiale (*Sus Scrofa*) trasversale alle Aree Protette dell'Ente per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Occidentale, adottato con Delibera di Comitato Esecutivo n. 55 del 30/07/2018.

Gli interventi di controllo, da svolgersi all'interno del territorio del “*Parco Regionale Boschi di Carrega*”, saranno effettuati il martedì o il venerdì della 1° settimana e 3° settimana dei mesi di Ottobre – Novembre – Dicembre.

La programmazione spaziale degli interventi, fermo restando eventuali necessità specifiche derivanti dalla rilevazione/comunicazione di danni o incidenti, sarà definita dal Personale Operativo dell'Ente di Gestione attraverso la valutazione dell'uso dell'habitat da parte del Cinghiale, al fine di individuare le aree a maggiore criticità, su cui focalizzare le risorse e le azioni oggetto dell'Accordo.

La preparazione degli interventi, nonché la loro stessa attuazione, potrà prevedere approcci innovativi a carattere sperimentale² (Utilizzo SAPR-Droni, termocamere, carabine dotate di ottiche termiche).

ART. 4 – Obblighi reciproci

La sottoscrizione del presente Accordo, da parte degli Enti interessati, rappresenta la concreta manifestazione d'interesse alla collaborazione reciproca allo sviluppo delle attività di cui all'Art.2 nelle modalità definite nel seguente Art.3.

Gli Enti firmatari del presente Accordo si impegnano al rispetto dei seguenti obblighi reciproci:

- si impegnano nel mettere a disposizione, nei limiti delle rispettive possibilità, personale, attrezzature, competenze specifiche al fine della realizzazione delle attività di cui all'Art.2 del presente Accordo;

L'Ente di Gestione provvede a:

- coordinamento delle attività e gestione del calendario degli interventi;
- gestione degli animali abbattuti, con il supporto del Personale della Polizia Provinciale;
- recupero degli animali feriti ai sensi del R.R. 01/2008, con il supporto del Personale della Polizia Provinciale;
- acquisizione del preventivo assenso del proprietario e/o conduttore dell'Azienda Agricola o del terreno in cui si rende necessario e opportuno operare;
- all'analisi dei dati derivanti da incidenti stradali, investimenti denunciati o riscontrati ed individuazione delle aree critiche per l'eventuale messa in sicurezza;
- all'adeguata informazione sull'attuazione degli interventi, prevedendo la consultazione dei principali portatori di interesse, in particolare nelle aree particolarmente vulnerabili e interessate dalla problematica del danno da Cinghiali.

² L'utilizzo da parte del personale operativo di strumenti di rilevamento come i Sistemi Aerei a Pilotaggio Remoto per potenziare l'individuazione di esemplari di ungulati (cinghiale) problematici, a più marcata mobilità notturna, per fornire supporto agli interventi con cane limiere a raggio corto, per individuare i ricoveri notturni. e dare corso in modo efficace e rapido ad interventi di controllo selettivi e risolutivi.

L'iniziativa prevede l'acquisto, da parte della Provincia, di un drone dotato di termocamera e RGB. Questo potrebbe essere particolarmente utile anche nel rilevamento della presenza di animali selvatici all'interno di fitta vegetazione o di coltivazioni caratterizzate da maggiore densità come mais e cereali di taglia alta. L'utilizzo del drone consentirebbe di ampliare l'area di ricerca senza condizionamenti della visibilità da parte di ostacoli naturali o condizioni di luce, mantenendo un basso numero di operatori, ridotti tempi operativi e soprattutto una maggior sicurezza degli operatori stessi.

All'attività di ricerca e individuazione operata dal drone potrà fare seguito, in particolare per gli ungulati, l'attuazione del piano di controllo selettivo con l'utilizzo di carabina dotata di ottica termica, valida anche per un utilizzo diurno (con il supporto di Visore termico).

L'utilizzo della tecnologia potrà essere impiegata anche in azioni di antibraconaggio.

Sarà effettuata una specifica attività formativa sull'utilizzo dei SAPR (nonché sull'elaborazione successiva dei dati) per due operatori e sull'utilizzo della strumentazione per tutti gli operatori della Polizia Provinciale. Sarà inoltre predisposta una specifica stazione grafica dotata di software e hardware dedicato. Questa attività formativa è finalizzata all'accrescimento delle competenze operative del Personale coinvolto.

La Provincia di Parma (Servizio di Polizia Provinciale) si impegna a:

- mettere a disposizione almeno n.2 Agenti per l'esecuzione degli interventi e le successivi fasi (gestione animali abbattuti o recupero animali feriti);
- mettere a disposizione un mezzo fuoristrada per il recupero dei capi abbattuti;
- collaborare al monitoraggio della presenza dei selvatici, alla mappatura e alla successiva elaborazione dei dati di sintesi degli interventi;
- dotarsi di palle atossiche in conformità alle disposizioni vigenti nelle aree protette;
- all'acquisizione di un drone dotato di termo camera\RGB e n. 1 ottica termica e visore termico monoculare;
- organizzare attività di formazione per gli operatori sull'utilizzo del drone, elaborazione dati e attività di *training* dell'utilizzo della carabina dotata di ottica termica e Visore termico monoculare;
- organizzare un convegno di presentazione dei risultati e più in generale sul tema della gestione delle popolazioni di ungulati selvatici (cinghiale), dove presentare i risultati della sperimentazione e condividere anche le "*best practies*" adottate in altri contesti territoriali (provinciali e regionali), focalizzando l'attenzione sullo sviluppo di possibili sinergie per la replicabilità dell'esperienza oggetto del presente Accordo.

ART. 5 - Durata dell'accordo

Il presente Accordo è valido per due anni a partire dalla data di sottoscrizione e potrà essere prorogato di un'ulteriore annualità, nei medesimi termini e contenuti, qualora gli Enti lo ritengano opportuno in ragione del perdurare delle reciproche possibilità ed interesse.

Gli Enti sottoscrittori potranno a proprio insindacabile giudizio recedere dal precedente Accordo con preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

Art. 6 – Registrazione e sottoscrizione

Il presente accordo, stipulato in forma di scrittura privata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, con onere a carico della parte richiedente. È inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16 tab. B) D.P.R. 26.10.72 n. 642, modificato dall'art. 26 D.P.R. 30/12/82 n. 955.

La sottoscrizione dovrà avvenire con firma digitale pena la nullità dell'accordo stesso, ai sensi dell'art. 15, comma 2bis, della L. 241/90.

Art. 7 – Controversie

Gli Enti tutti coinvolti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente atto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo in questo modo, le parti rimetteranno la definizione di qualsiasi controversia al Tribunale competente.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo è fatto rinvio alle norme del Codice Civile e alle altre disposizioni normative emanate in materia di diritto privato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Provincia di Parma – Servizio
Polizia Provinciale

Il Dirigente
Dott. Andrea Ruffini

Comune di Sala Baganza

Il Sindaco
Arch. Aldo Spina

Ente per i Parchi e la Biodiversità
– Emilia Occidentale

Il Direttore
Dott. Delio Folzani

*Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21
del D.Lgs 82/2005*

*Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21
del D.Lgs 82/2005*

*Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21
del D.Lgs 82/2005*



**PROVINCIA
DI PARMA**

POLIZIA PROVINCIALE

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **2491 /2020** ad oggetto:

" APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO (AI SENSI DELL'ART.15 LEGGE 241/90)
PER L'ATTUAZIONE CONDIVISA DI INTERVENTI CONTROLLO DELLA SPECIE CINGHIALE
(SUS SCROFA) NEI TERRITORI DELL'AREA PROTETTA "PARCO DEI BOSCHI DI CARREGA" "

ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 16/10/2020

Sottoscritto dal Responsabile
(RUFFINI ANDREA)
con firma digitale